

TRIPEPI. Ma sta zitto, che è un'altra cosa. (Ilarità).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MANNA, *relatore*. La completa attuazione si avrà coll'esercizio 1905-906, quando cioè saranno stanziati in bilancio le 530 mila lire... (Interruzioni). ... perchè la parte principale dei fondi con cui si deve sopperire agli aumenti è rappresentata appunto da questa somma. Ora, siccome questa somma, lo si dice coll'articolo 3, si iscriverà nel bilancio 1905-906 è chiaro che a questa data bisogna riferirsi in modo che non potrà andarsi oltre l'esercizio 1° luglio 1906. (Commenti).

TRIPEPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

TRIPEPI. Vede l'amico Lojodice che non era inutile la mia domanda. Già siamo a questo: il relatore dice una cosa che è molto commentata dalla Camera, e il ministro probabilmente ne dirà un'altra.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. C'è la legge.

TRIPEPI. Ma vi pare serio il dire che la completa attuazione della legge avrà luogo quando il ministro del tesoro darà le 530,000 lire?

E se il ministro Luzzatti, da un momento all'altro, cambia di parere e non vuole più concedere la somma o la concede in un altro esercizio?

Voci. No! no! (Interruzioni).

TRIPEPI. Si devono dire le cose precise.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. L'attuazione della legge è subordinata naturalmente ai mezzi finanziari, i quali sono determinati nell'articolo 9 della legge stessa. In questo articolo sono segnati i mezzi destinati al miglioramento degli stipendi dei magistrati; ma non è improbabile che si identifichino anche meglio con una più chiara disposizione. Ma fin d'ora si può bene accertare l'epoca entro la quale avrà luogo l'attuazione della legge, corrispondendo essa all'epoca entro la quale si avranno i mezzi finanziari indispensabili. Consistendo questi mezzi (come ho detto fin dalla mia prima relazione) in parte nelle economie, delle quali si è tanto discusso, in parte nel fondo di 531,000 lire che il tesoro deve darci, ove occorra, entro l'anno finanziario 1905-906, può ritenersi che la legge sarà completamente attuata almeno al 30 giugno 1906.

PRESIDENTE. Metterò a partito l'articolo 3 di cui dò lettura: « Il grado di vicepresidente del tribunale è soppresso.

« Il Governo ha facoltà di modificare, con decreti reali da promulgarsi entro l'anno dalla pubblicazione della presente legge, le piante

organiche dei tribunali e di creare, altresì nuovi posti di giudice di tribunale in numero non superiore a sessantacinque e nuovi posti di aggiunto giudiziario in numero non superiore a sessantacinque, entro i limiti dei fondi disponibili ai termini dell'articolo 9.

« Entro un anno dall'attuazione della presente legge, le piante organiche suddette dovranno essere approvate per legge ».

Metto a partito questo articolo.

(È approvato).

Art. 4.

I consiglieri di appello incaricati delle funzioni di presidenti di assise ed i giudici di tribunale incaricati della istruzione penale nei tribunali, nei quali l'ufficio d'istruzione comprendeva al 1° gennaio 1904 più di tre giudicanti, possono essere promossi al grado superiore, continuando nelle funzioni medesime. A tale effetto saranno lasciati vacanti di titolari altrettanti posti, rispettivamente, di consigliere di Cassazione o di presidente di sezione di Corte d'appello o di presidente di tribunale.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*.

È stata richiamata la mia attenzione sugli inconvenienti che deriverebbero permettendo che i presidenti di Assise possano rimanere in ufficio pur essendo promossi non tanto al grado di presidente di sezione di Corte d'appello, quanto a quello di consigliere di Cassazione: con quest'ultima promozione verrebbero completamente staccati da quelle Corti d'appello alle quali sarebbero invece congiunti intimamente per ragione dell'ufficio di presidente di Sezione, e d'altra parte lascierebbero vacante un posto in una Corte di cassazione, con gran danno del servizio.

È stata pure richiamata la mia attenzione sulla convenienza di permettere bensì ai giudici istruttori segnalati nell'articolo 4 di essere promossi a consiglieri d'appello, ma non già a presidenti di tribunali; sia perchè non si verifici che nello stesso tribunale ci siano due presidenti, sia pure uno solo di nome, sia per non lasciare privo un tribunale del capo, che ne è sempre l'anima, è sempre indispensabile guarentigia di una regolare amministrazione della giustizia.

È impossibile disconoscere l'importanza di questi rilievi. Essi hanno un'importanza pratica indiscutibile; epperò modifico, di conformità ad essi, l'articolo 4, nel senso che, rispettivamente i presidenti di Assise possano continuare nelle loro funzioni ed esser promossi pre-